



Unione Nazionale Cooperative Italiane



Rassegna Stampa

del

12 marzo 2026

Von der Leyen, «Aiuti di Stato flessibili e tetto al gas»

Caro carburanti. La presidente della Commissione promette misure rapide e apre sull'Ets: «Ne abbiamo bisogno ma va modernizzato»

Beda Romano



Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

Attaccata su più fronti per via del suo attivismo in politica estera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso ieri misure rapide per contrastare il forte aumento dei prezzi dell'energia provocato dalla nuova gravissima crisi in Medio Oriente. Tra le varie ipotesi, maggiore flessibilità sul fronte degli aiuti di Stato e il ritorno di un tetto al prezzo del gas, come fu deciso nel 2022 sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina.

Parlando della necessità di rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia con un «aiuto immediato», la signora von der Leyen in un discorso a Strasburgo davanti al Parlamento europeo ha citato varie soluzioni: «Stiamo preparando diverse opzioni: un uso più efficiente degli accordi di acquisto di energia elettrica e dei contratti per differenza; misure sul versante degli aiuti di Stato; e stiamo anche valutando la possibilità di sovvenzionare o limitare il prezzo del gas» - che ieri ad Amsterdam oscillava intorno ai 50 euro al megawattora.

Dall'inizio della settimana correva voce che Bruxelles stesse lavorando a un piano d'azione per rispondere al forte aumento dei prezzi dell'energia. La possibilità di sospendere il Patto di Stabilità non piace a molti Paesi, e neppure alla Commissione europea, tanto che quest'ultima sta riflettendo su altre soluzioni che mettano mano a tutte le componenti del prezzo dell'elettricità (dall'onere fiscale ai costi di rete). Maggiore flessibilità negli aiuti di Stato sarebbe la via più semplice da attuare, anche perché in ultima analisi le scelte sono a capo dell'esecutivo comunitario.

L'altra ipotesi citata ieri dalla presidente von der Leyen riguarda la possibilità di imporre un tetto al prezzo del gas, la fonte energetica che oggi influenza direttamente il prezzo

dell'elettricità in Europa. Già nel 2022 l'Unione europea aveva scelto questa strada, per rispondere al forte aumento del gas dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il meccanismo non fu mai utilizzato perché condizionato a fattori che non si sono mai realizzati (*si veda Il Sole/24 Ore del 20 dicembre 2022*).

Secondo le informazioni raccolte a Bruxelles, la reintroduzione di un tetto al prezzo del gas richiederebbe una nuova proposta legislativa, poiché il meccanismo ideato nel 2022 è scaduto il 31 gennaio dell'anno scorso. Più in generale, oggi in Europa il prezzo dell'elettricità dipende dal prezzo del gas. Realizzare un disaccoppiamento, come chiesto da più parti, è complicato dal fatto che investimenti di lungo termine in campo ambientale sono indicizzati all'andamento di questo parametro.

Nel suo discorso in Parlamento, la presidente von der Leyen è tornata anche a difendere il mercato Ets delle emissioni nocive: «Senza l'Ets, oggi consumeremmo 100 miliardi di metri cubi di gas in più, rendendoci ancora più vulnerabili e dipendenti. Abbiamo quindi bisogno dell'Ets, ma dobbiamo modernizzarlo» (come, non lo ha detto). Gli annunci di ieri sono giunti a una settimana di un vertice europeo che avrà tra i temi principali proprio la crisi energetica. Parallelamente, recenti scelte della signora von der Leyen in campo internazionale continuano a infastidire non poco alcuni paesi membri e alcuni partiti politici.

Parlando lunedì scorso agli ambasciatori comunitari, la presidente aveva spiegato che l'Unione europea «non può più essere custode del vecchio ordine mondiale». Aveva poi giustificato il recente attacco americano e israeliano contro Teheran. Ieri in Parlamento non sono mancate le critiche, soprattutto dal fronte socialista, che ha ricordato come il diritto internazionale sia alla base della stessa costruzione europea. «È inaccettabile che lei abbia giustificato l'attacco contro l'Iran», ha affermato la capogruppo Iratxe García Perez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meloni: «Il sistema Ets gonfia i prezzi, subito lo stop per il termoelettrico»

Manuela Perrone



ROMA

Sospendere urgentemente, come «misura emergenziale» in risposta alla crisi del Golfo, l'applicazione dell'Ets alla produzione di elettricità da fonti termiche e poi rivedere il sistema Ue di tassazione del carbonio perché «corregga strutturalmente l'effetto inflattivo legato alle regole europee di fissazione del prezzo dell'energia elettrica e dell'Ets», che «dovrebbe colpire solo chi inquina e non la produzione tramite rinnovabili».

Nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo Giorgia Meloni ha dettagliato la proposta rilanciata anche due giorni fa al gruppo di lavoro informale di 21 leader europei sulla competitività. Obiettivo: correggere i meccanismi che «oggi gonfiano artificialmente il prezzo dell'elettricità, con punte che, per la nostra nazione, toccano i 30 euro per megawattora, un quarto dell'intero costo dell'elettricità».

L'obiettivo di ridurre il peso dell'Ets sulla formazione del prezzo dell'energia elettrica, ha ricordato la premier, è d'altronde quello perseguito dal decreto Bollette, legato però al disco verde di Bruxelles. Ha fatto piacere a Palazzo Chigi l'apertura arrivata da Ursula von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento. Apertura, se non alla sospensione dell'Ets, almeno a una sua «modernizzazione». L'Italia confida che sia messo nero su bianco nella lettera che la numero uno della Commissione invierà ai leader prima del Consiglio.

Meloni ha posto sul tavolo altre due questioni: la proroga delle quote gratuite per le industrie energivore, dalla siderurgia alle cartiere, e la riduzione della volatilità del prezzo delle quote Ets attraverso l'introduzione di un "cap", escludendo dal sistema gli attori non industriali per «limitare ogni speculazione finanziaria su questo strumento».

Tra i desiderata italiani, anche un'azione sui costi regolatori e infrastrutturali «che amplificano artificialmente il prezzo del gas, in particolare le tariffe di trasporto lungo le rotte di navigazione», e il vaglio dell'opzione di costituire un servizio di liquidità di gas a disposizione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base di procedure

competitive definite che consentano di individuare fornitori disposti a immettere gas sul mercato nazionale, a prezzi prestabiliti, in caso di bisogno.

Della rilevanza di impedire che l'attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita Meloni ha parlato anche al vertice G7, al quale ha preso parte anche Donald Trump (si veda pagina 3), elogiando poi alla Camera la decisione Aie di rilasciare fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati: «A memoria si tratta del volume più corposo mai concordato: una misura di mitigazione immediata. Il ruolo del G7 è stato molto importante».

Sul fronte interno, la premier ha rivendicato sia la strategia di stoccaggi e diversificazione adottata in questi anni e il «costante sviluppo delle rinnovabili» sia lo sguardo «al nucleare di nuova generazione e, in prospettiva, al traguardo della fusione nucleare». È sul presente, però, e sulle azioni per fronteggiare gli aumenti dei carburanti, che viene incalzata dalle opposizioni. Oltre a richiamare Mister Prezzi e la task force Arera, la premier ha confermato la disponibilità ad attivare il meccanismo delle accise mobili «nel caso i prezzi aumentassero in modo stabile», giustificando l'assenza di decreti al Cdm di martedì scorso con il fatto che «gli introiti Iva al momento non ci consentono di costruire un impatto percepibile dai cittadini».

Quanto all'accusa, arrivata in primis da Matteo Renzi (Iv), di aver aumentato le accise sul gasolio nell'ultima legge di bilancio, Meloni si è difesa: «L'allineamento con quelle sulla benzina era un impegno del Pnrr». E ha contrattaccato evidenziando le contraddizioni del campo largo: sollecitare la riduzione delle accise e però proporre i tagli ai sussidi ambientalmente dannosi (vincolati proprio agli incrementi delle accise sui fossili) per la copertura di diversi provvedimenti, in primis quello sui congedi paritari.

Infine, il monito: «Consiglio prudenza. Faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi. Compreso, se necessario, recuperare i proventi della speculazione con una maggiore tassazione delle aziende che ne fossero responsabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Petrolio, 400 milioni di barili dalle scorte strategiche Aie

Energia. L'Aie annuncia rilascio record contro l'emergenza nel Golfo Persico: volumi doppi rispetto al 2022 in risposta alla guerra in Ucraina, ma non fornisce dettagli e il mercato teme che non basti

Sissi Bellomo



A mali estremi, estremi rimedi. Quattrocento milioni di barili tra greggio e carburanti arriveranno sul mercato – il maggiore rilascio di scorte petrolifere strategiche mai deliberato nella storia – per fronteggiare il blocco delle forniture dal Golfo Persico: emergenza anch'essa senza precedenti, che da dieci giorni sta privando il mondo di un quarto dei barili esportati via mare (oltre che di un quinto dell'offerta di gas naturale liquefatto).

L'intervento annunciato ieri dall'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) è di portata storica, come ha sottolineato il direttore dell'organismo dell'Ocse, Fatih Birol: i 32 Paesi membri, riuniti d'urgenza per la seconda volta in due giorni, «hanno unanimemente deciso di avviare il più grande rilascio di scorte d'emergenza nella storia della nostra Agenzia», ha detto, ricordando che questa è stata fondata cinquant'anni fa – dopo il primo shock petrolifero, provocato dall'embargo arabo – con il preciso mandato di assicurare la sicurezza energetica.

«Quando i mercati petroliferi nel passato hanno subito gravi perturbazioni, l'Aie in cinque occasioni ha intrapreso azioni collettive per offrire forniture supplementari», ha precisato Birol, con riferimento alla Guerra del Golfo del 1991, agli uragani Katrina e Rita che nel 2005 devastarono raffinerie negli Usa, alla guerra civile in Libia nel 2011 e infine a quella tra Russia e Ucraina, esplosa nel 2022 e tuttora in corso. I Paesi aderenti all'Aie 4 anni fa misero a disposizione (in due tranches) 182,7 milioni di barili di scorte strategiche, di cui circa 32 milioni in gasolio e benzina. Stavolta i volumi sono più che doppi: «Un'azione rilevante, con l'obiettivo di alleviare l'impatto immediato delle perturbazioni sui mercati,

ma è chiaro – riconosce Birol – che la cosa più importante è che tornino ad esserci flussi stabili di petrolio e gas, con la ripresa dei transiti nello Stretto di Hormuz».

Più facile a dirsi che a farsi, purtroppo. Anche ieri la tensione sul campo non si è attenuata. Anzi, ben tre navi sono state colpite proprio in prossimità dello Stretto, mentre l'Iran – secondo gli Usa – si starebbe accingendo a minare i fondali marini. Questo forse aiuta in parte a spiegare la reazione del mercato, di nuovo poco intuitiva, in una settimana in cui l'andamento del greggio ha quasi sempre sollevato perplessità. Il Brent ieri ha recuperato circa il 5%, intorno a 92 dollari al barile, indifferente in apparenza all'intervento annunciato dall'Aie. Tra lunedì e martedì aveva invece ceduto nel complesso il 5,3%, sia pure tra oscillazioni record (e sfiorando a un certo punto quota 120 dollari, ai massimi da 4 anni): reazione anomala mentre i pozzi petroliferi chiudevano uno dopo l'altro, fino a dimezzare la produzione nel Golfo.

Il dipartimento del Tesoro Usa la settimana scorsa aveva segnalato l'ipotesi di interventi per raffreddare i prezzi non solo sui mercati fisici (con rilasci di scorte), ma anche su quelli dei futures. Per ora non ci sono conferme, né evidenze che sia passato all'azione. Ma chissà che non emergano nei prossimi giorni.

L'operazione annunciata dall'Aie lascia comunque aperti molti dubbi, che pesano sul mercato. In fondo 400 milioni di barili equivalgono a soli 4 giorni di consumi petroliferi globali, e bastano a compensare appena 16 giorni di assenza di forniture via Hormuz, come fa notare Macquarie: «Se non sembra molto, è perché non lo è».

Come in ogni emergenza, il fattore tempo è cruciale. E anche se la guerra in Medio Oriente finisse domani, servirebbero comunque settimane per riportare a regime la produzione dei giacimenti e recuperare normali condizioni di traffico marittimo. Le scorte strategiche sono ampie, ma non infinite: nel perimetro dell'Aie ammontano a circa 1,2 miliardi di barili, più altri 600 milioni custoditi da privati in ottemperanza all'obbligo per ciascun Paese di avere riserve pari ad almeno 90 giorni di importazioni.

C'è poi un altro aspetto che induce quanto meno a sospendere il giudizio sull'operazione scorte. L'Aie ieri non ha fornito dettagli indispensabili per valutarne la portata: lo farà «a tempo debito», ha detto. Ma fino ad allora non è dato sapere quando inizierà il rilascio, con quali ritmi le scorte saranno cedute, come saranno ripartite per prodotto e per area geografica. La logistica non è un fattore trascurabile: una petroliera impiega almeno 20 giorni per spostarsi dalla US Gulf Coast al Mediterraneo e più del doppio per raggiungere Singapore. Inoltre ci sono limiti tecnici ai rilasci giornalieri: sul sito del dipartimento Usa dell'Energia si legge che la Strategic Petroleum Reserve (Spr) non può fornire più di 4,4 milioni di barili al giorno, tetto finora mai raggiunto.

Qualche Paese ha quanto meno anticipato – a grandi linee – quale sarà il suo contributo. Sul ruolo degli Usa «chiaramente la decisione finale spetta a Trump», ha detto a Cnbc il segretario agli Interni Doug Borgum.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meloni: «Non entriamo in guerra, governo non è complice»

Le comunicazioni. La premier in Parlamento rivolge un appello alle opposizioni, tavolo di confronto a Palazzo Chigi. Hormuz, troppi rischi per una scorta navale. Nuovo attacco ai giudici per i migranti

Manuela Perrone



I toni concilianti danno la misura della gravità del quadro. Giorgia Meloni si presenta al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo con una difesa d'ufficio. «Il Governo non è complice di decisioni altrui né tantomeno un Governo isolato in Europa, e nemmeno colpevole delle conseguenze economiche che questa crisi può avere sui cittadini», mette in chiaro. E con un appello a compattarsi, a «parlare con una voce sola», ad affrontare il momento «con uno spirito costruttivo e di coesione».

Appello che si sostanzia con la proposta di un tavolo a Palazzo Chigi per confrontarsi con le opposizioni. Ma la reazione è di gelo. Elly Schlein (Pd) apre al confronto sulle accise mobili, ma «non vogliamo il modello Trump». Giuseppe Conte (M5S) precisa: «Il tavolo già c'è oggi in Parlamento. Se sono in difficoltà ci chiamino». Nella replica alla Camera la premier si scalda: «Non volete accogliere l'appello? Va bene, lo capisco. Avete sicuramente le vostre ragioni, ma vi prego non vi trincerate dietro questioni che non stanno né in cielo né in terra».

Trovare un punto di equilibrio tra la volontà rinnovata di «non rompere l'unità dell'Occidente» e il biasimo esplicito per la nuova guerra che lambisce l'Europa è difficile. La premier fa risalire l'origine del disordine globale che ha portato alla crisi nel Golfo all'invasione russa dell'Ucraina e al massacro del 7 ottobre ad opera di Hamas in Israele, ma ammette che l'attacco americano e israeliano in Iran rientra in un contesto in cui «si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale». E, soprattutto, non nomina mai colui che le opposizioni chiamano il «convitato di pietra»: Donald Trump.

Anche se si sofferma lungamente a spiegare le responsabilità del regime iraniano nel fallimento dell'accordo sul nucleare, insomma, la premier riconosce che l'Esecutivo si ritrova «chiamato, suo malgrado, ad affrontare uno dei tornanti più complessi della storia recente». E che non ha gli elementi «per avvalorare, ma neanche per smentire, le valutazioni degli Stati Uniti sull'indisponibilità dell'Iran» a chiudere un'intesa. Non è la censura dell'azione militare che il campo largo invoca, ma è una presa di distanza. Come la «ferma condanna» per la strage delle bambine nella scuola di Minab, di cui Meloni chiede che si accertino le responsabilità.

Ma la presidente del Consiglio non ci sta ad essere di nuovo additata come suddita di Trump. Sempre a Montecitorio accusa il Pd di «strabismo», di giudizi a corrente alternata sui bombardamenti Usa nel corso della storia. In ogni caso ribadisce: «Noi non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra». Ma sull'uso delle basi Usa e Nato per operazioni «cinetiche» non soddisfa la richiesta della sinistra di opporre subito il no italiano, sul modello della Spagna di Pedro Sanchez.

Ricorda invece gli accordi del 1954, «aggiornati dai Governi di ogni colore» e rispettati anche dagli spagnoli, e reitera la rassicurazione che ogni scelta, anche se spetterebbe solo all'Esecutivo, passerà dal Parlamento. Quanto a interventi nello stretto di Hormuz per garantire una sorta di scorta navale, chiude: troppo alti i rischi per la sicurezza, sarebbe come entrare in guerra.

Per il resto, senza rinunciare a un passaggio contro i giudici che rifiutano i trattenimenti in Albania anche di migranti condannati per «violenza sessuale su minore», la premier rafforza l'ancoraggio all'Europa: sul fronte economico per studiare soluzioni su energia e competitività (si veda pagina 2) e su quello politico. Lo fa sottolineando l'importanza del nuovo formato E4 per un coordinamento stretto tra Italia, Germania, Francia e Uk e richiamando l'importanza di procedere uniti sull'Ucraina e sul 20° pacchetto di sanzioni alla Russia, perché «un'Europa divisa è l'unico vero regalo che potremmo fare a Mosca».

La preoccupazione è alta. Al G7 riunito da Macron, non arriva da Trump alcuna rassicurazione su una fine rapida del conflitto in Iran. I leader incassano il colpo e preparano le «contromanovre».

Meloni propone un vertice virtuale tra il G7 e il Consiglio di cooperazione del Golfo, che sembra trovare accoglienza. La collaborazione con i Paesi sotto attacco, in particolare con gli Emirati (la risoluzione di maggioranza approvata in Parlamento autorizza a prevedere anche «forme aggiuntive in materia di difesa»), è ritenuta fondamentale. E i timori riguardano pure il Libano e la missione Unifil che vede la presenza di oltre mille soldati italiani e scade a fine anno: «Se volessimo prorogarla dovremmo rivedere le regole ingaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd e M5s restano distanti sull'Ucraina, la sfida di Conte sulla premiership

Emilia Patta

Centrosinistra ancora in ordine sparso sulla politica estera, che si conferma il vero vulnus sulla strada della costruzione di un credibile alternativa di governo. Con una risoluzione a testa per Pd, M5s e Avs e la novità di una risoluzione unica dei "centristi" (ossia Azione, Italia Viva e Più Europa), fin qui divisi più dalla rivalità tra i due leader Carlo Calenda e Matteo Renzi che dalle questioni di merito. E con il governo che rileva "punti" di consonanza in particolare con il documento dei centristi e parzialmente con quello dem.

Pd, M5s e Avs chiedono all'unisono il «cessate il fuoco» e la «de-escalation» in Medio Oriente e soprattutto di «non autorizzare l'utilizzo delle basi concesse in uso alle forze armate americane presenti sul territorio italiano per attacchi militari contro l'Iran». Ma si dividono sulla questione dell'Ucraina, che il leader del M5s Giuseppe Conte aveva proposto di tenere dentro una risoluzione comune bypassando l'invio di armi alla resistenza ucraina: i dem vogliono «continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine»; i pentastellati spingono per una «concreta e reale svolta politico-diplomatica»; Avs punta a «una più ampia e ambiziosa conferenza multilaterale per la pace in Ucraina». Il documento dei centristi (sottoscritto dalla dem Marianna Madia alla Camera e da Pier Ferdinando Casini, eletto nelle liste del Pd, al Senato) è quello che più si avvicina alle sensibilità dell'esecutivo ed è infine votato anche dal Pd, ma non da M5s e Avs: si concentra molto sull'Europa e, tra gli obiettivi, annovera la partecipazione «agli approfondimenti avviati da Francia e Germania sul rafforzamento della deterrenza nucleare» e la sospensione dell'Ets, il meccanismo di tassazione del carbonio sulla produzione di energia.

Niente di particolarmente nuovo sul fronte del campo largo, dunque, se non il ruolo di "federatore" che in queste ore si è voluto ritagliare Conte, di buona mattina già in Senato per raccontare ai giornalisti e in tv la sua versione di come si costruisce l'alleanza «dei progressisti»: «Il quadro internazionale è così drammatico, le violazioni del diritto internazionale così ripetute che il M5s avverte la responsabilità di compattare l'intero fronte progressista per restituire forza e dignità alla politica, alla diplomazia e dire no a escalation militari».

La responsabilità di compattare: appunto un ruolo da "federatore" che Conte tenta di scippare sul campo alla segretaria del Pd Elly Schlein, a partire proprio dalla politica estera che è il tema più divisivo: evidente la strategia di imporre la sua linea pacifista, contro il Riarmo (su questo tema è in preparazione una manifestazione ad hoc) e contro l'invio di armi alla resistenza ucraina. Che questa nuova guerra abbia riacceso il

sentimento “pacifista” degli italiani, soprattutto di quelli schierati a sinistra, è sotto gli occhi della politica e dei sondaggi: quale argomento migliore sul quale insistere per provare a vincere le probabili primarie di coalizione che si profilano per scegliere il candidato premier del centrosinistra? «Non ci possiamo fermare qui, questa volta non si è chiuso il cerchio con un documento comune ma per il M5s lo sforzo non si ferma. Da oggi, per noi, è la priorità», rimarca Conte. Schlein, che minimizza («sul Consiglio Ue non c'è mai stata una posizione comune»), è avvertita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crosetto sente i colleghi dell'E5: «Contro la crisi serve coordinamento»

An.C.

I ministri della Difesa del Gruppo E5 rilanciano la carta della diplomazia e quella del coordinamento per domare l'incendio divampato in Medio Oriente dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran. «Oggi, in videoconferenza con i colleghi del Gruppo E5 Difesa (Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito), abbiamo fatto il punto sulla delicata situazione in Iran e nel Medio Oriente, e valutato possibili iniziative comuni, soprattutto a livello diplomatico, per tentare di riportare stabilità nella regione - ha scritto su X Guido Crosetto -. La crisi in atto richiede responsabilità e coordinamento tra Alleati per evitare ulteriore escalation e per affrontare insieme l'impatto di questa grave crisi, non solo sul piano della sicurezza ma anche su quello economico ed energetico, assicurando - al contempo - continuità al nostro sostegno all'Ucraina». Un'indicazione chiara, giunta nel giorno in cui la fregata "Federico Martinengo", la nave della Marina militare italiana con a bordo oltre 160 militari, è giunta nell'area di Cipro per difendere l'isola dagli attacchi dei droni iraniani, nell'ambito di un'operazione di coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda.

A margine dei lavori dell'aula del Senato, il responsabile della Difesa ha posto l'accento su un altro aspetto: la crisi dello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha bloccato un quinto delle petroliere e delle navi gasiere mondiali, non è una minaccia solo per l'Italia, ma mette in pericolo tutti, Cina inclusa. Serve pertanto una risposta globale. «È un problema mondiale» ha sottolineato. «Si ripercuoterà su tutte le economie mondiali - ha aggiunto Crosetto -. Il passaggio di Hormuz diventa essenziale per il transito dell'energia e delle navi che passano lì, non solo per l'Italia, non solo per l'Europa ma per tutto il mondo, in primis per la Cina». Secondo il ministro «la soluzione al passaggio di Hormuz è una soluzione che coinvolgendo tutto il mondo in qualche modo, deve essere affrontata nel modo più alto possibile, perché forse è uno dei primi terreni nei quali possiamo costruire un multilateralismo che è stato sepolto negli ultimi anni». Quanto poi al fatto che l'Iran starebbe minando lo Stretto, il fatto «diventa un problema di una comunità finalmente internazionale che attraverso meccanismi multilaterali, ne cito uno l'Onu, di cui non parliamo neanche più, o altri sistemi, affronta questo tema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incentivi alle imprese, allo studio crediti d'imposta 4.0 rafforzati

Innovazione. Possibile compromesso per le imprese che erano finite in lista d'attesa per il bonus 5.0. Ma la soluzione per ora è slittata e gli 1,3 miliardi stanziati in manovra potrebbero non bastare

Carmine Fotina

ROMA

Per gli “esodati” del vecchio piano Transizione 5.0 c'è una soluzione in vista. O forse è meglio usare il condizionale. I ministeri competenti – Imprese e made in Italy ed Economia – avrebbero infatti l'intenzione di consentire alle aziende che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nel 2025, e che sono finite in lista d'attesa per esaurimento delle risorse, di poter almeno usufruire di una versione rafforzata del credito d'imposta 4.0. Ma questo piano deve fare i conti con lo slittamento del decreto fiscale – il veicolo inizialmente individuato per questo intervento – e con il rischio che le risorse a disposizione per quest'operazione vengano tagliate proprio a un passo dal traguardo.

Secondo i calcoli completati dopo il 28 febbraio – termine entro il quale le imprese che si erano prenotate hanno dovuto comunicare il completamento degli investimenti del 2025 – il fabbisogno per soddisfare tutte le domande arretrate per i bonus 5.0 sarebbe di circa 1,6 miliardi di euro. L'ultima legge di bilancio, va ricordato, ha stanziato per gli investimenti in innovazione ulteriori 1,3 miliardi destinandoli non al 5.0, bensì al meno conveniente programma 4.0, che non contempla obiettivi di efficienza energetica ma, soprattutto, prevede crediti d'imposta con aliquote più basse. Il divario è considerevole. Il piano 5.0 in vigore fino al 2025 si basava su crediti d'imposta, che per la quota di investimenti fino a 10 milioni, al variare dell'efficienza energetica conseguita arrivavano al 35, 40 o 45 per cento. Per le quote oltre 10 milioni di euro, il beneficio si attestava invece al 5, al 10 o al 15% sempre in base al risparmio energetico. Transizione 4.0, invece, prevedeva un bonus

al massimo del 20% (per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro), decrescente al 10% (oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni) e al 5% tra 10 e 20 milioni.

Il governo avrebbe ora studiato una soluzione di compromesso e bisognerà capire fino a che punto la modifica potrà soddisfare le imprese in coda. In sostanza, una nuova norma introdurrà una sorta di credito d'imposta 4.0 potenziato, con aliquote un po' più vicine agli incentivi 5.0 (ci sono un paio di opzioni da definire). E con una rivisitazione dello strumento che tenga conto, per quanto possibile, delle tipologie di investimenti differenti. Utilizzando gli 1,3 miliardi del fondo 4.0 della manovra – più 100 milioni residui della rimodulazione Pnrr - verrebbe coperta buona parte anche se non tutto il fabbisogno.

I giochi, comunque, non sembrano ancora fatti. Come detto, il decreto legge che doveva sbloccare questa partita – oltre a rimuovere la clausola “made in Eu” per il nuovo iperammortamento 5.0 – è slittato e la nuova data è ancora incerta. Ma, soprattutto, non sembra più certa la dote di 1,3 miliardi. L'emergenza economica innescata dall'attacco di Usa e Israele all'Iran apre nuovi scenari, come l'urgenza di intervenire per frenare il caro carburanti con il meccanismo dell'accisa mobile, l'opzione di nuovi interventi per i costi energetici o anche l'ipotesi di aiuti alle imprese che esportano. Interventi che potrebbero, in parte, essere coperti proprio con una quota del fondo 4.0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concordato, proposta più graduale sul reddito che sarà richiesto dal Fisco

Resta l'obiettivo del 10 ma sarà rivisto il calcolo della richiesta massima

Marco Mobili Giovanni Parente

La gradualità ci sarà ma continuando a portare tutte le partite Iva che aderiranno al 10 nelle pagelle fiscali, ossia il voto massimo raggiungibile nella graduatoria dell'affidabilità fiscale. Il cantiere del concordato preventivo biennale (Cpb) per il 2026-2027 punta un ritocco sullo strumento per cercare di incentivare le adesioni. Lo snodo è delicato perché i conti quest'anno vanno fatti con i 460mila che hanno scelto l'accordo biennale nel biennio 2024-2025 che va a scadenza e con gli altri 2,2 milioni di soggetti Isa (il nome tecnico delle pagelle fiscali) che finora non hanno mai detto sì.

L'idea sottoposta anche ai rappresentanti delle categorie produttive è quella di mantenere l'orizzonte del 10 da raggiungere al termine del biennio. Accantonata l'ipotesi inizialmente allo studio di richiedere anche un voto più basso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 marzo), parametrandolo a quello di partenza: quindi, ad esempio, sarebbe bastato l'8 per chi era in area di inaffidabilità e si sarebbe potuto portare al 9 chi era già tra l'8 e il 9. Un'ipotesi che avrebbe rischiato di creare un corto circuito verso chi avrebbe dovuto riaderire dopo la conclusione del primo biennio in cui ha raggiunto il punteggio massimo.

Il 10 però sarà «normalizzato» per dirla in gergo tecnico. In sostanza, verranno utilizzati come benchmark di riferimento i dati relativi alle maggiori richieste dei contribuenti (521mila tra primo e secondo biennio) che hanno aderito al patto biennale. Questo consentirà di calmierare la richiesta finale di reddito da accettare, cercando così di aumentare l'appel dell'istituto. Il tutto senza dimenticare le soglie massimo di incremento del 10%, 15%, 25% previste a seconda del voto nelle pagelle fiscali dopo l'intervento del decreto correttivo dello scorso anno.

Tra le novità in arrivo, che dovranno essere tradotte nella nota metodologica che accompagnerà il concordato 2026-2027, anche un rafforzamento degli alert che saranno inseriti nel cosiddetto tachimetro dell'affidabilità fiscale che sarà messo a disposizione dei contribuenti potenzialmente interessati dal concordato. In pratica una sorta di memo ai contribuenti meno virtuosi con voto al di sotto la sufficienza che potrebbero avere più probabilità di essere inseriti in liste selettive per i controlli.

Intanto i produttori di software riuniti in AssoSoftware hanno reso noto che anche per quest'anno produrranno un unico flusso telematico per la dichiarazione dei redditi e il concordato preventivo. Una scelta spiegata con la necessità, oltre che di ottimizzare le attività di sviluppo del software fiscale, di scongiurare modifiche ai dati dichiarativi,

successivamente all'invio dell'adesione, che potrebbero incidere sul calcolo della proposta e sulla scelta stessa di adesione al concordato. Tra l'altro nella nota diffusa, AssoSoftware ricorda anche come le nuove specifiche tecniche dei modelli dichiarativi 2026, disponibili nel sito dell'agenzia delle Entrate, prevedano «anche la possibilità di effettuare la revoca dell'adesione al Cpb con il flusso dichiarativo, cosa non possibile lo scorso anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Politiche attive, con AppLI il Lavoroschiera l'AI inclusiva

Mariolina Sesto

ROMA

AppLI, il web coach del ministero del Lavoro, è tra gli esempi di buone pratiche nell'uso dell'AI citati da Ocse e Oil. In particolare i due organismi internazionali la descrivono come modello di intelligenza artificiale "human-centered" nei servizi per l'impiego.

Ora però, per il ministero guidato da Marina Calderone, è l'ora di fare un passo avanti ridisegnando processi e responsabilità.

Si parte da un dato di fatto: l'AI generativa aumenta la produttività individuale, ma senza nuova ingegneria dei processi produce solo più variabilità e più rischio. Come intervenire allora? Per il ministero servono tre mosse concrete. Primo: processi ripensati attorno all'utente (cittadino o impresa); se la catena resta burocratica, è l'assunto, l'AI diventa poco più di un cerotto. Secondo, competenze operative per tutti, non per pochi specialisti: saper formulare richieste, valutare output, verificare fonti, proteggere dati, capire quando serve il controllo umano. Terzo, governance misurabile: audit, indicatori di qualità del servizio, controllo dei bias, gestione degli incidenti, tracciabilità delle decisioni, spiegabilità dal processo agli output.

E qui, per il ministero, l'Osservatorio nazionale sull'adozione dell'AI nel lavoro e il suo futuro portale agentico (Sio) possono fare la differenza: non si tratta di un "sito in più", ma di una cabina di regia che trasforma domande in evidenze e evidenze in scelte. È fra l'altro il primo osservatorio di questo tipo previsto da una norma.

Mai come in questo caso, sono convinti al ministero del Lavoro, si tratta di una discussione concreta e non teorica. Ocse e Oil stimano infatti che, nei Paesi G7, il 6,5% dei posti di lavoro (25 milioni) sia altamente esposto all'AI generativa e che un ulteriore 28% (109 milioni) sia destinato a essere trasformato. Il lavoro cambierà soprattutto dentro le mansioni, e la qualità del cambiamento dipenderà moltissimo dalla capacità di governarlo. In questo contesto, AppLI indica un approccio concreto: «Partire da servizi utili, costruire fiducia, far crescere alfabetizzazione e competenze» spiega il ministero del Lavoro. Il resto – competitività, inclusione, produttività – arriva dopo, ma solo se la regia di questo cambiamento parte da oggi.

Elemento determinante di AppLI è poi tutto l'ecosistema che la sostiene. Il web coach si innesta infatti su Siisl, il marketplace pubblico per incrociare domanda e offerta e indirizzare la formazione. Conta 4,7 milioni di iscritti, 480 mila offerte, 65mila corsi e 2 milioni di curriculum vitae pubblicati. A monte c'è poi il Fascicolo sociale e lavorativo, che usa la Piattaforma digitale nazionale dati e il principio "once only" per rendere interoperabili i servizi. E sul fronte competenze c'è Edo: 141mila utenti del programma

Gol hanno completato il percorso e superato il test. In sintesi: la politica attiva smette di essere solo pratica amministrativa e diventa servizio continuo puntando un'AI che punta a includere il lavoratore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Csm e i consiglieri laici, nodo quorum per la selezione

Giustizia. In caso di vittoria del Sì al referendum, la legge di attuazione dovrà chiarire la sopravvivenza delle attuali maggioranze qualificate che tutelano le opposizioni

Giovanni Negri



Il rischio c'è tutto. Ma una risposta è ancora distante. Perché lo scenario molto concreto è quello di una maggioranza, di qualsiasi segno, che si intesta tutti i componenti laici dei futuri Csm. Possibile conseguenza dell'intreccio giuridico tra legge di riforma costituzionale e legge istitutiva del Csm. Con la prima che, oltre a prevedere un sistema di sorteggio, la cui definizione è affidata alla disciplina attuativa, per la selezione dei consiglieri togati, istituisce un meccanismo differente per l'individuazione di quelli di matrice politica, con la previsione di un sorteggio solo dopo che dal Parlamento è stato individuato un basket di giuristi dal quale attingere.

Dove, al netto della differenza di procedure, già per qualcuno di impervia costituzionalità, si affianca una totale incertezza sui quorum necessari per l'individuazione del paniere parlamentare. Se i requisiti soggettivi sono invariati, i futuri consiglieri laici dovranno essere professori ordinari in materia giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione, non altrettanto può dirsi della procedura.

Una questione non puramente tecnica, visto che il modello attuale, antecedente alla riforma, prevede maggioranze qualificate a contrassegnare le votazioni, tre quinti dei deputati e senatori alla prima votazione e tre quinti dei votanti dal secondo scrutinio in poi. A stabilirlo però non è la Costituzione che oggi si limita a istituire l'obbligo di seduta comune tra le Camere, ma nulla dice sui quorum. Su questi ultimi invece si esprime, nella volontà di ricercare una convergenza alta della politica sulle figure di caratura istituzionale, non condizionata da logiche di maggioranza e opposizione, la legge istitutiva del Csm, datata 1958.

Tuttavia se nessun riferimento c'è nella versione attuale della Costituzione, ugualmente nessun chiarimento è stato inserito nella legge di riforma al voto tra dieci giorni. Il punto di riferimento resta così la legge ordinaria. Ma quest'ultima, ed è la riforma a prevederlo, dovrà essere adeguata, naturalmente in caso di successo del sì alla consultazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore (verosimilmente prima della decadenza della fine dell'attuale consiliatura a gennaio 2027).

Insomma, lo scenario che tra pochi giorni potrebbe venirsi a creare è di assoluta incertezza, con una maggioranza che avrebbe la possibilità di forzare la mano, escludendo, nella complessa fase di redazione delle norme attuative, la necessità di un coinvolgimento delle opposizioni. Più rassicurante è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel dichiarare la volontà di conservare la proporzione dei tre quinti, seppure ancorandola all'intenzione di non violare la Costituzione, che peraltro è silente sul punto.

Ma più la campagna referendaria si avvicina alla conclusione più si inasprisce: nelle ultime ore molto hanno fatto discutere le parole del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri che in polemica con la redazione del Foglio ha dichiarato che «con voi faremo i conti dopo il voto» e richiesto di precisazioni, «nel senso che tireremo una rete».

Parole molto gravi per il vicepremier e ministero degli Esteri di Forza Italia Antonio Tajani, soprattutto perché dette da un pubblico ministero, «perché lui può esercitare un potere per reprimere qualcuno». Minimizza però il ministro della Giustizia Carlo Nordio, per il quale se le parole in sé sono pesanti, tuttavia «da garantista, va tenuto conto del contesto in cui sono state espresse e della vivacità della conversazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge elettorale (e premierato) in stand by aspettando il referendum

Emilia Patta

La data dell'incardinamento in commissione Affari costituzionali della Camera della riforma elettorale presentata dai capigruppo della maggioranza il 26 febbraio scorso era attesa in mattinata. Ma alla fine l'ufficio di presidenza della commissione non se ne è occupato. «Parlerò di legge elettorale solo dopo il referendum della giustizia», chiosa il presidente azzurro Nazario Pagano.

È la conferma del “congelamento” dello Stabilitum, come nel centrodestra hanno ribattezzato la proposta di un proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 40% dei voti, per motivi di opportunità politica (si veda il Sole 24 Ore del 4 marzo): in giorni in cui gli ultimi sondaggi disponibili registrano la rimonta dei No, non si vuole dare alle opposizioni l'esca per ulteriori accuse di “autoritarismo”. Proprio nelle scorse ore la segretaria del Pd, Elly Schlein, per far un solo esempio, ha rilanciato l'allarme “pieni poteri”: «Solo un governo scollegato dalla realtà di milioni di italiani, con i salari che sono tra i più bassi d'Europa e con il potere d'acquisto in forte calo, può pensare che la priorità sia quella di cambiare le regole per garantirsi - è il j'accuse -. Noi abbiamo detto chiaramente che quella legge elettorale ha un premio di maggioranza talmente alto che consentirebbe a chi vince le prossime elezioni di riuscire ad eleggere da solo il Capo dello Stato, è figlia della fretta e della paura dell'esito referendario».

Già, la paura dell'esito referendario. Non c'è dubbio che Giorgia Meloni abbia voluto provare a blindare l'accordo sulla riforma elettorale con la presentazione di un testo base in Parlamento proprio per prevenire possibili fibrillazioni interne alla maggioranza in caso di vittoria dei No. Anche a costo di qualche rinuncia, come il mancato inserimento delle preferenze, invise agli alleati azzurri e soprattutto leghisti (Fratelli d'Italia si è riservata di ripresentare il tema sotto forma di emendamenti). È possibile ipotizzare che in caso di vittoria del No le richieste di Fi e Lega riprenderebbero vigore, irrigidendo le posizioni. A farne le spese potrebbe essere ad esempio il ballottaggio tra i primi due arrivati se nessuno raggiunge il 40% ma supera il 35%: norma di chiusura fortemente voluta da Fratelli d'Italia ma invisa agli alleati, che puntano neanche troppo dietro le quinte ad affossarla. Eppure nessuno nel centrodestra mette in dubbio la necessità, in ogni caso, di superare quei collegi uninominali dell'attuale Rosatellum (37%) che porterebbero quasi sicuramente a un ingestibile pareggio tra coalizioni.

Diverso il discorso sulla riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del premier: non è un caso se il Ddl Casellati, approvato in Senato nell'ormai lontano giugno del 2024, giaccia inerte nella prima commissione della Camera. Nei mesi scorsi a Palazzo Chigi è stata presa la decisione di mandare avanti per prima la riforma delle

giustizia, con annesso referendum consultivo, nella convinzione che fosse più condivisa: non solo i sondaggi fino a qualche settimana fa davano una netta prevalenza dei Sì, ma la separazione delle carriere e del Csm è appoggiata da parte delle opposizioni (i “centristi” di Azione, Italia Viva e Più Europa e alcune personalità del Pd). Ma se il 22 e 23 marzo dovessero vincere i No, anche il percorso lento scelto infine per il premierato - ossia approvazione entro la fine della legislatura e celebrazione del relativo referendum solo dopo le elezioni politiche - potrebbe arenarsi definitivamente. «Di certo, si aprirebbe come minimo una riflessione sul tema riforme della Costituzione, che falliscono tutte...», ammettono in molti a taccuino chiuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Permessi di costruire, confini più ampi per il silenzio assenso

Giuseppe Latour

Il silenzio assenso su un permesso di costruire si forma anche in presenza di difformità urbanistiche. Il Comune, cioè, non può annullare la domanda, una volta decorsi i 90 giorni, a meno che non ci siano ragioni gravi e strutturali, come la mancanza del progetto tra gli elaborati. E le difformità non rientrano tra queste. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1878/2026 cristallizza un principio di grande semplificazione, a favore dei cittadini, sposando una linea interpretativa che allarga di molto la portata del silenzio assenso.

La questione nasce da una richiesta di permesso di costruire per il recupero di un sottotetto. Il Comune, oltre tre mesi dopo la presentazione della domanda, ha preteso l'integrazione della documentazione, respingendo la richiesta di rilascio di un'attestazione per il decorso dei termini per la maturazione del silenzio assenso. Così si è innescata la controversia che è arrivata fino a Palazzo Spada.

Per risolverla i giudici mettono insieme una sentenza che ha chiaramente l'intento di consolidare un precedente su un tema oggetto di diverse linee interpretative. Così, vengono prima ricordate le regole generali sul silenzio assenso, contenute nella legge n. 241/1990, e poi quelle specifiche per l'edilizia, inserite nel Dpr n. 380/2001. Per i permessi di costruire - spiega la decisione - «in assenza di interruzioni, il silenzio assenso si forma decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda». Non può però formarsi - va ricordato - in presenza di vincoli.

Ma quali presupposti devono esserci alla base del silenzio assenso? Secondo un primo orientamento, devono solo esserci i requisiti formali per la presentazione della domanda (ad esempio, il richiedente deve essere legittimato), mentre «non osta alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica» o la difformità rispetto alla legge. Secondo un altro orientamento, invece, il silenzio assenso è uno strumento di semplificazione e non di liberalizzazione. Quindi, «la formazione del silenzio assenso postula la piena conformità dell'istanza alla normativa e alla strumentazione». Non basta, cioè, il semplice trascorrere del tempo.

Secondo il Consiglio di Stato, però, questa interpretazione presenta aspetti di «incoerenza sistematica». In primo luogo, pretendere che l'istanza sia pienamente conforme significa presupporre che, per la formazione del silenzio assenso, sono necessarie «tutte le condizioni, normative e sostanziali, per l'accoglimento dell'istanza». Non ci sarebbe, insomma, una semplificazione vera e i cittadini non potrebbero mai avere certezza del diritto (uno degli obiettivi del silenzio assenso), perché l'esito della procedura resterebbe sempre in bilico. Ci sarebbe, poi, una contraddizione interna al

sistema, perché in materia di silenzio assenso è già prevista la possibilità di attivare, in alcuni casi, i poteri di annullamento d'ufficio: una possibilità eccezionale e concessa solo in scenari limitati.

Quindi, per il Consiglio di Stato la difformità urbanistica non impedisce la formazione del silenzio assenso. Esistono, comunque, dei limiti. È il caso «dell'istanza priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge». Ci sono, cioè, degli elementi minimi che la domanda deve contenere, altrimenti risulterebbe praticamente vuota. In queste situazioni, «la richiesta è talmente carente da impedire l'applicazione della norma di semplificazione» e la formazione del silenzio assenso. Va in questa stessa direzione anche la previsione del decreto Pnrr (che riguarda la legge n. 241/1990). Qui si dice che «il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall'amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto». Nei procedimenti edilizi, tra gli elementi essenziali ci sono, tra le altre cose, il titolo di legittimazione e gli elaborati progettuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'affidamento diretto limita l'area penale

Giovanni Negri

Con il nuovo Codice degli appalti è esclusa l'applicabilità della norma del Codice penale che sanziona la turbata libertà nella scelta del contraente per tutte le procedure ad affidamento diretto. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 6875 della Sesta sezione penale con la quale è stata annullata l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato la misura dell'obbligo di dimora nei confronti di un indagato accusato di avere influenzato illecitamente la procedura di affidamento, da parte di un Comune, di un appalto nel settore dei servizi culturali.

La pronuncia innanzitutto ricorda, applicando il Codice (decreto legislativo 36 del 2023), le regole sulla stipula dei contratti pubblici nel rispetto delle soglie di valore determinate in sede europea. In particolare, ad assumere importanza nella vicenda, sono i limiti per l'affidamento diretto che, in caso di lavori, è di 150mila euro e, per servizi e forniture, di 140mila. Al di sopra di questi importi scattano le diverse ipotesi di procedura negoziata con obbligo di consultazione di un minimo di imprese.

La Cassazione osserva allora che nel caso di affidamento diretto di contratti al di sotto delle soglie non si configura la turbata libertà di scelta del contraenti neppure in caso di autovincolo, quando cioè la pubblica amministrazione, pur potendo esercitare una piena discrezionalità, indichi ugualmente dei parametri e criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse.

Conduce a questa conclusione il rispetto del principio di offensività: l'articolo 353 bis infatti non intende tutelare la semplice legittimità amministrativa dell'atto, ma punta a a sanzionare una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando o di un altro atto equivalente e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente.

Per la sentenza, dove è la legge stessa che, per la specifica tipologia di contratto, riconosce ampia discrezionalità all'amministrazione nello scegliere il contraente ritenuto maggiormente idoneo al raggiungimento dello scopo, ritenendo non necessaria qualsiasi procedura comparativa, viene meno l'offensività di una condotta da qualificare come affidamento diretto, anche se preceduta da una non richiesta indagine di mercato. «Deve ritenersi, pertanto - afferma la Corte -, come non possa individuarsi alcuna offensività in una condotta che è espressamente ammessa e ritenuta lecita dalla normativa in tema di contratti pubblici».

L'autovincolo che si è imposto la pubblica amministrazione potrà avere rilevanza solo in seguito, con eventuale illegittimità amministrativa degli atti conseguenti, ma ciò non incide sulla tipologia di procedura di scelta del contraente che l'ente era tenuto ad applicare.

Come pure, si sofferma ancora la Cassazione, non è possibile utilizzare la nozione di «atti equipollenti» per attrarre nell'area di rilevanza penale ipotesi in cui la procedura comparativa non è prevista per legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPALTI

Il superminimo non può garantire l'equivalenza tra contratti di lavoro

Enrico Maria D'Onofrio Camilla Nannetti

Il superminimo non è idoneo a garantire l'equivalenza tra contratti collettivi negli appalti pubblici. Così si è espresso il Tar Emilia-Romagna (sentenza 325/2026) sullo scostamento riguardante le tutele retributive tra il Ccnl indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall'operatore economico affidatario, nonostante quest'ultimo avesse assunto l'impegno di riconoscere superminimi individuali non assorbibili per tutta la durata dell'appalto e a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dello stesso, così colmando la differenza esistente tra i minimi tabellari.

Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente ricordato che l'articolo 11 del Dlgs 36/2023 (tanto nella formulazione vigente, quanto in quella anteriore al correttivo) è volto a temperare «le esigenze di tutela dei lavoratori con l'esigenza di salvaguardare la libertà imprenditoriale e sindacale non potendo imporre all'operatore economico l'applicazione del Ccnl individuato dalla stazione appaltante», pena la compressione delle libertà di organizzazione imprenditoriale e negoziale delle parti, anche di rilievo costituzionale. Il Tar ha inoltre evidenziato come sia assai raro che due contratti collettivi presentino un identico articolato; di conseguenza, ciò che deve essere garantito è un livello di tutele complessivamente equiparabile.

Muovendo da tali premesse, tuttavia, il Tribunale ha stabilito la non equivalenza delle tutele, annullato la procedura di gara e dichiarato l'inefficacia del contratto stipulato. I giudici hanno escluso che le differenze di natura economica possano essere colmate mediante il ricorso al superminimo individuale, trattandosi di una «voce retributiva di origine individuale, non prevista dal contratto collettivo come elemento obbligatorio e tipizzato», definita dalla giurisprudenza di legittimità come «l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore».

Secondo il Tar, la parità delle tutele retributive in favore dei lavoratori dell'impresa appaltatrice «deve trovare il proprio riferimento unicamente nel Ccnl e non anche in elementi esterni ovvero in componenti individuali della retribuzione applicati per volontà dell'appaltatore e non etero imposti dalla contrattazione, dovendo il giudizio di equivalenza dunque avere ad oggetto esclusivamente i due Ccnl». Ciò in quanto il comma 3 dell'articolo 11 fa espresso riferimento al contratto collettivo quale parametro per garantire «ai dipendenti le stesse tutele», con la conseguenza che la comparazione deve riguardare esclusivamente i contratti collettivi posti a raffronto.

A sostegno di tale conclusione il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui «l'impegno del concorrente a garantire un "superminimo" non è idoneo a colmare le differenze sostanziali (ed invero pacifiche in atti) esistenti sul piano economico tra i due Ccnl posti a raffronto». La stessa sentenza, tuttavia, dà atto dell'esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, che ritiene invece ammissibile tale soluzione «ove il superminimo abbia carattere fisso e continuativo per tutta la durata dell'appalto».

La soluzione adottata dal Tar sembra presentare elementi di frizione con la posizione espressa da Anac nella relazione al bando tipo 1/2023 aggiornata al correttivo, nella quale viene prospettata la possibilità, per l'operatore economico che applichi un contratto diverso da quello indicato nel bando, di impegnarsi «ad assicurare le medesime tutele economiche e normative del Ccnl indicato nel Disciplinare di gara». In questa prospettiva, l'operatore è abilitato ad armonizzare

il trattamento economico del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto con quello previsto dal contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante. Proprio in tale logica, il superminimo viene generalmente considerato lo strumento principale per realizzare tale armonizzazione.

La sentenza del Tar non affronta invece un ulteriore profilo della questione, ossia se l'armonizzazione possa essere realizzata mediante un contratto o accordo collettivo aziendale o di prossimità, dunque mediante una fonte collettiva. In tale ipotesi, infatti, non si tratterebbe più di «componenti individuali della retribuzione applicati per volontà dell'appaltatore e non etero imposti dalla contrattazione», ma di una fonte collettiva dotata di una propria forza vincolante per l'operatore economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impatriati, il cambio di regione riduce lo sconto

Valentino Tamburro

I lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale da una regione del Sud Italia a una regione del Centro o del Nord perdono con efficacia retroattiva (a decorrere dal primo periodo d'imposta di applicazione del regime) la maggiore agevolazione fiscale consistente nella detassazione del 90% della retribuzione percepita, rispetto a quella ordinaria del 70% ordinariamente applicabile. Resta applicabile la detassazione dal reddito nella misura del 70%, sia per i periodi d'imposta già trascorsi che per quelli successivi, fino all'ultimo anno di fruizione del regime, anche nel caso di un successivo ritrasferimento al Sud della residenza. Il lavoratore dovrà quindi restituire la maggiore Irpef e le relative addizionali dovute, oltre a sanzioni e interessi, per la quota di agevolazione indebitamente fruita nel periodo precedente al trasferimento della residenza. È questa la sintesi dei chiarimenti della risposta a interpello n. 76 dell'11 marzo 2026 dell'agenzia delle Entrate. La novità interpretativa incide anche sull'operato dei sostituti d'imposta. Si pensi ai casi in cui il lavoratore impatriato trasferisca la residenza da una regione del Sud a una del Centro o del Nord nei mesi di gennaio o febbraio di un determinato periodo d'imposta. Poiché il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio fiscale relativo al periodo d'imposta precedente entro il 28 febbraio, il trasferimento di residenza intervenuto all'inizio dell'anno incide anche sulla determinazione delle ritenute applicate nell'anno precedente, con la conseguente necessità per il sostituto d'imposta di rideterminare il beneficio spettante applicando la riduzione del 70% anziché del 90% e recuperare le maggiori imposte dovute dal lavoratore in sede di conguaglio. Nel caso oggetto dell'istanza di interpello in analisi il lavoratore era rientrato in Italia nel corso del periodo d'imposta 2023, trasferendo la propria residenza in Puglia, ed applicando la riduzione del 90% della base imponibile. Nel mese di aprile 2025 il lavoratore ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Lazio. Secondo il contribuente istante, il trasferimento della residenza da una regione del Sud a una regione del Centro non avrebbe dovuto comportare alcun effetto retroattivo sul periodo d'imposta 2023. Secondo l'agenzia delle Entrate, invece, la riduzione del 90% della base imponibile presuppone che la residenza nelle Regioni del Mezzogiorno permanga per l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione. A parere di chi scrive, è proprio questo il passaggio chiave del documento di prassi in commento che desta più perplessità. Se da un lato infatti, la normativa primaria non prevede alcuna decadenza (nemmeno parziale) per gli anni pregressi nel caso di trasferimento della residenza verso il Centro o il Nord Italia, dall'altro l'articolo 3 del Dm del ministero dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016 disciplina unicamente la decadenza dal regime nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. Si tratta, in buona sostanza, di un nuovo caso in cui con la prassi amministrativa viene introdotta una causa di decadenza da un'agevolazione non prevista dalla norma, con profili di contrasto

con l'articolo 23 della Costituzione. In conclusione, è prevedibile che su questo aspetto si apra un nuovo fronte di contenzioso tributario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tax credit Zes unica e Zls,

Roberto Lenzi

Credito d'imposta Zes e Zls, immobili a rischio sui progetti strutturati in più anni. Un problema che si riscontra anche per i progetti che puntano a raggiungere l'investimento minimo dei 200mila euro in più anni.

La questione nasce dopo l'analisi del materiale a disposizione delle imprese per fare domanda, ancorato a quanto fatto quando il credito Zes era operativo per un solo anno. L'aiuto spetta per gli investimenti in beni materiali destinati a strutture produttive nella Zes o nelle Zls, tra cui rientrano non solo macchinari e impianti ma anche terreni e immobili strumentali.

La normativa chiarisce, inoltre, che il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati in ciascun periodo, nel limite massimo di 100 milioni per progetto, e stabilisce una soglia minima: non sono agevolabili i progetti il cui costo totale sia inferiore a 200 mila euro. Ma prevede anche un vincolo per la componente immobiliare: il valore di terreni e fabbricati ammessi non può superare il 50% del valore totale dell'investimento agevolato.

La struttura della norma, dunque, è centrata sul progetto e non sul singolo acquisto di beni. Tuttavia, nel passaggio dal piano normativo a quello operativo, emerge un problema legato alla gestione dei progetti pluriennali.

Il caso degli immobili

Nella pratica industriale è frequente che un investimento si sviluppi su più anni. Una sequenza tipica prevede che nel primo anno sia realizzato o acquisito l'immobile per l'attività produttiva – ad esempio capannone o stabilimento – e nel secondo siano installati impianti e macchinari.

È una dinamica fisiologica: la struttura immobiliare rappresenta spesso la prima fase dell'investimento ed è articolata in tempi lunghi, la componente tecnologica viene completata dopo. Il problema nasce dal fatto che l'istanza iniziale per accedere ai crediti, pur riferendosi al progetto complessivo, richiede di indicare gli investimenti realizzati nell'anno di riferimento (entro il 30 maggio 2026, gli investimenti 2026).

Nella situazione descritta, nel primo anno emergerebbe solo l'investimento immobiliare e i macchinari comparirebbero l'anno dopo. Questo genera una prima difficoltà: il limite previsto per gli immobili andrebbe verificato sul progetto nel suo insieme. Tuttavia, se nel primo anno è presente solo l'immobile e i macchinari compaiono nel secondo, la verifica parrebbe impossibile se fatta in base a una singola annualità.

L'importo minimo

Criticità analoga emerge rispetto alla soglia minima di investimento. La norma stabilisce che non sono agevolabili i progetti sotto i 200mila euro. Tuttavia, se un progetto

complessivo di 200 mila euro è distribuito su due anni, nessuna delle due annualità raggiunge la soglia prevista, pur essendo un progetto che nel complesso soddisfa il requisito.

Il disallineamento

Il nodo interpretativo nasce, quindi, da un disallineamento tra norme e struttura operativa. La disciplina parla di progetto di investimento iniziale e fissa limiti e condizioni riferiti al progetto complessivo. Tuttavia, nella rappresentazione concreta dell'investimento, che avviene anno per anno, sui modelli delle Entrate non pare esistere uno spazio strutturato che consenta di indicare formalmente l'esistenza di un progetto pluriennale e il valore complessivo.

Il progetto unitario, insomma, può essere descritto nella parte narrativa della comunicazione, ma non pare emergere in modo esplicito nella struttura dei dati sugli investimenti. Ciò rende difficile provare, già nel primo anno, che l'investimento immobiliare rappresenta solo una componente di un programma produttivo più ampio che sarà completato negli anni successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel portale nazionale del sommerso disponibili tutti i fascicoli ispettivi

Antonella Iacopini

Sono ora disponibili nel portale nazionale del sommerso (Pns), gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, i fascicoli ispettivi redatti da tutti gli enti attivi nel contrasto alle violazioni.

Al fine di una programmazione sempre più efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, l'articolo 10, comma 1, del Dlgs 124/2004, prevede che gli esiti dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'Inps, dell'Inail, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale debbano confluire nel portale che, di fatto, diventa una banca dati nella quale vengono condivise le informazioni relative alle ispezioni effettuate dai vari organi di vigilanza.

Proseguendo la piena attuazione della previsione normativa, ora il personale ispettivo può accedere al portale, ricercando nel sistema i dati tramite il codice fiscale del soggetto. Ciò che il database restituisce è la lista dei fascicoli ispettivi disponibili di tutti gli enti sopra citati. In tal modo è possibile verificare i precedenti venendo a conoscenza di quale sia l'ente che ha effettuato il controllo, il periodo dell'accertamento, le sedi interessate dalla verifica, i lavoratori coinvolti nell'accertamento e l'esito finale con l'indicazione delle norme violate e degli imponibili e contributi contestati. È, altresì, possibile verificare, ad esempio, se sia stato adottato un provvedimento di sospensione e in relazione a quali violazioni e se vi sia stata la revoca. In tal modo, gli ispettori possono operare in modo più preciso, applicando le sanzioni maggiorate nelle ipotesi di recidiva che, con la messa in funzione del Pns, possono essere effettivamente tracciate.

Nella banca dati confluiscono non solo i verbali di contestazione, ma anche gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Ispettorato nei confronti delle imprese, volti a garantire una tutela sostanziale ai lavoratori, come ad esempio le diffide accertative per i crediti patrimoniali.

Il portale rappresenta sicuramente una modernizzazione delle tecniche ispettive. La finalità è evidentemente la razionalizzazione degli interventi di tutti gli organi di vigilanza coinvolti in materia di lavoro e legislazione sociale – compresi i profili di sicurezza, previdenziali, assicurativi e fiscali, strettamente connessi con il lavoro illegale - non solo per evitare la duplicazione o sovrapposizione degli accertamenti, ma anche per consentire una più accurata selezione degli obiettivi, ottimizzando l'impiego delle risorse, e un'efficace mappatura dei fenomeni patologici sul territorio nazionale, favorendo interventi mirati.

Naspi, valgono i giorni di attività effettiva

M.Pri.

In base all'articolo 9, comma 1, del Dlgs 22/2025, si decade dalla Naspi a fronte di un lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo superiore a quello che garantisce la non imposizione fiscale, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. Qualora il contratto di lavoro sia di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità, ai fini del requisito di durata massima (sei mesi) rilevano solo i giorni effettivamente lavorati. Così ha deciso la Corte di cassazione con l'ordinanza 5451/2026.

Per decidere la questione, peraltro già risolta in favore del lavoratore in primo e secondo grado, la Suprema corte ha esteso a questo caso, senza precedenti, il ragionamento svolto nella decisione 19638/2025, (riguardante un contratto di 12 mesi, ma durato effettivamente solo 5 mesi). Secondo la Cassazione «a fronte dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi e con reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto, ma quella effettiva, da valutarsi ex post, tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, di modo che la decadenza (dalla Naspi) non opera se il nuovo rapporto di lavoro subordinato abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita». Quindi nel caso specifico del contratto a chiamata, valgono solo i giorni lavorati.

A supporto della decisione, i giudici evidenziano che l'articolo 9, comma 1, non salva i contratti di durata fino a sei mesi, ma si riferisce alla «durata del rapporto», con la conseguenza che si deve valorizzare l'effettivo periodo di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di GIANNI MARIO COLOMBO

Enti non commerciali e Imu

La legge di Bilancio 2026 contiene una norma di interpretazione autentica relativamente ai requisiti per godere dell'esenzione Imu da parte di enti non commerciali che svolgono attività assistenziali, sanitarie e didattiche.

La legge di Bilancio 2026 contiene una norma di interpretazione autentica concernente l'esenzione Imu per gli enti non commerciali che esercitano attività assistenziali, sanitarie e didattiche. In sostanza, in base agli orientamenti della Commissione UE, **l'agevolazione spetta soltanto se non vengono svolte attività commerciali** (vedi art. 1, cc. 853-856). Un ruolo fondamentale nel definire i requisiti per l'esenzione Imu è rivestito dal **Regolamento MEF** (D.M. 19.11.2012, n. 200), il quale affronta 2 ordini di problemi: stabilire a quali condizioni si possa ritenere che l'attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992 sia svolta da enti non commerciali con *"modalità non commerciali"*; come regolare la fattispecie di utilizzazione mista (commerciale e non) degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Il regolamento ha definito i criteri generali specifici per ciascun settore mediante i quali stabilire se le attività istituzionali si possono considerare svolte con modalità non commerciali.

La Cassazione, con sentenza 11.04.2019, n. 10124, proprio al D.M. 200/2012 ha osservato che *"nessun valore vincolante può essere attribuito sul punto modalità non commerciali di esercizio dell'attività al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19.09.2012, art. 9, c. 2"*. La norma in esame richiama anzitutto la disciplina vigente (c. 853).

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) di cui all'art. 1, c. 759, lett. g) L. 27.12.2019, n. 160, **lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato**, per gli effetti di cui all'art. 1, c. 2 L. 27.07.2000, n. 212 **con modalità non commerciali, quando le stesse:**

a) **sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate** con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare e integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dall'Unione Europea e Nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) **se non sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate** con lo Stato, le Regioni e gli enti locali sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico, e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio concernente l'esenzione Imu per gli enti non commerciali che esercitano attività assistenziali e sanitarie.

Ciò premesso, e, in qualche modo, dopo aver riaffermato, come si è visto, la validità della normativa vigente, la norma (comma 854) chiarisce che *"gli enti non commerciali di cui al c. 853, lett. a) del presente articolo, beneficiano dell'esenzione Imu, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari, in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale"*. **La norma in commento è particolarmente significativa, per diversi fattori:**

- in primo luogo, si stabilisce che **la condizione di accreditamento** con l'ente pubblico competente in materia risponde al requisito di non commercialità dell'esercizio dell'attività, **indipendentemente dall'entità del contributo** richiesto agli ospiti ad integrazione del finanziamento pubblico. Cade quindi il requisito della gratuità o simbolicità della prestazione per godere dell'esenzione. Ovviamente, si ritiene che il rapporto di collaborazione con l'ente pubblico sia garanzia sufficiente di perseguimento delle finalità sociali che si richiedono nell'esercizio di attività di interesse pubblico, quali sono i servizi assistenziali e sanitari.

- in secondo luogo, vengono **superate anche alcune questioni di carattere formale** che in alcuni casi, nella prassi, hanno condizionato la possibilità di usufruire dell'agevolazione (comma 855): *"non è ritenuta ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale"*.